



STATUTO ASSOCIAZIONE MICROMONDO DI FAMIGLIE APS

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 16/06/2022 al
n° 2319 Mod 3 con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € ---



Art 1) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio n 117 del 2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione di promozione sociale non riconosciuta, denominata Micromondo di famiglie APS con sede in via Dogana 15 Pordenone (PN), che ha durata a tempo indeterminato.

Art 2) L'associazione APS, non riconosciuta non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e dei loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 117/2017, di cui alle lettere:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) L'assistenza sociale e dei servizi socio educativi nell'ambito dell'assistenza ai minori e della valorizzazione delle famiglie
- b) Il sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare
- c) Attività informative e formative finalizzate al sostegno della vita di coppia familiare, nonché alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità
- d) Il sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti familiari.
- e) La promozione di rapporti intergenerazionali e coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura dei minori dell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori.
- f) Il sostegno e supporto delle gestanti in difficoltà, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni che perseguono la tutela della maternità.
- g) La promozione di attività di educazione e formazione a favore della crescita della persona umana in tutte le fasi della vita.
- h) La promozione dell'auto-organizzazione dei nuclei familiari.

i) L'organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associative per l'acquisto di beni e servizi a fini solidaristici

j) L'agricoltura sociale



Art 3) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche o altri enti del terzo settore senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi. In ogni caso il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50 % del numero delle APS. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art4) L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art5) Il numero degli associati, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art6) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può far domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'assemblea. Il consiglio direttivo provvede all'esclusione del socio, che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all'assemblea.

Art7) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art8) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Organi dell'associazione

Art9) gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera con la maggioranza dei tre quarti, lo scioglimento dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dell'Atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

Art10) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che vi sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con l'indicazione del luogo, dell'ora, e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del consiglio di amministrazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art11) L'assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art 12) Il consiglio direttivo si compone di tre amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo a quanto è riservato alla competenza dell'assemblea della legge e dal presente statuto. Delibera sull'esclusione degli associati.

Art 13) Al presidente eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente eletto all'interno del consiglio direttivo.

L'organo di amministrazione è formato da come sopra nominati dall'assemblea, La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Bilancio consuntivo e preventivo

Art 14) Il consiglio direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nella forma prevista dall'ART13 c. 1-2 e dall'art 14 c.1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi con presa visione diretta presso la sede dell'associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce, i bilanci devono essere depositati presso la sede sociale per quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art 15) Risorse economiche e patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utile sociale. Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statuarie, sono costituite da: a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi; b) eredità donazioni, lasciti testamentari e legati; c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito delle attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art 16) Responsabilità patrimoniale

L'associazione risponde, con i propri beni, da danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art 17) Scioglimento dell'associazione

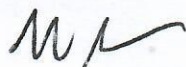
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena

operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad un'altra associazione di promozione sociale, e comunque ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17) Norme di rinvio

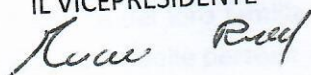
Per tutto ciò che non è disciplinato nello Statuto o nell'Atto Costitutivo si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile e al d.lgs. 117/2017.

IL PRESIDENTE



MARCO PASUNO

IL VICEPRESIDENTE



MUCA RAID

IL SEGRETARIO



GIUSEPPE MARIVA